

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 3697/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, recante applicazione in Spagna dell'importo integrale del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa** 2
- * **Regolamento (CEE) n. 3699/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1988 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio** ... 4
- Regolamento (CEE) n. 3700/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 3701/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 3702/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 9
- Regolamento (CEE) n. 3703/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 12
- Regolamento (CEE) n. 3704/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 20
- Regolamento (CEE) n. 3705/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso 23
- Regolamento (CEE) n. 3706/88 della Commissione, del 24 novembre 1988, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare 25
- Regolamento (CEE) n. 3707/88 della Commissione, del 24 novembre 1988, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare 28

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 3708/88 della Commissione, del 25 novembre 1988, relativo alla fornitura di frumento tenero al Madagascar a titolo di aiuto alimentare	31
Regolamento (CEE) n. 3709/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, relativo alla fornitura di olio di oliva alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare	34
Regolamento (CEE) n. 3710/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 7 al 13 novembre 1988	38
* Regolamento (CEE) n. 3711/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva	40
* Regolamento (CEE) n. 3712/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite all'intervento per le clementine in Spagna	41
* Regolamento (CEE) n. 3713/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che modifica, per la campagna 1988/1989, il regolamento (CEE) n. 989/86 recante modalità d'applicazione della limitazione dell'aiuto alla trasformazione ad alcuni quantitativi di arance e di limoni in Spagna	42
Regolamento (CEE) n. 3714/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto	44
Regolamento (CEE) n. 3715/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di dicembre 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	46
Regolamento (CEE) n. 3716/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	48
Regolamento (CEE) n. 3717/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	50
Regolamento (CEE) n. 3718/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	52

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/599/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada	55
--	----

Commissione

88/600/CEE :

* Decisione della Commissione, del 22 novembre 1988, che proroga e modifica la decisione 85/594/CEE che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE	58
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3697/88 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1988

recante applicazione in Spagna dell'importo integrale del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, conformemente all'articolo 102 dell'atto di adesione, l'articolo 79 si applica, per quanto concerne la Spagna, al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici;

considerando che, a causa delle modifiche intervenute dopo l'adesione nei meccanismi d'intervento per le carni bovine e, di conseguenza, dell'applicazione in Spagna, a decorrere dal 6 aprile 1987, dei prezzi comuni in questo settore, è opportuno applicare anche in questo Stato

membro, a decorrere dalla medesima data, l'importo integrale del premio summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988, l'importo del premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici, applicabile in Spagna, è fissato a 25 ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno della presentazione della domanda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. KEDIKOGLOU

⁽¹⁾ GU n. C 254 del 30. 9. 1988, pag. 5.

⁽²⁾ Parere reso il 18 novembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3698/88 DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 1988
che prevede misure speciali per i semi di canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di semi di canapa è assai importante per l'economia di talune regioni della Comunità; che, per favorire lo sviluppo di questa produzione, che subisce la concorrenza diretta dei semi di canapa provenienti dai paesi terzi ed importati nella Comunità in esenzione da dazio, si rendono necessarie misure di sostegno adeguate;

considerando che la vendita dei raccolti sul mercato deve procurare ai produttori comunitari una remunerazione equa; che, a tal fine, è opportuno concedere un'integrazione per i semi di canapa prodotti nella Comunità; che, date le caratteristiche di questa produzione, occorre istituire un sistema di fissazione forfettaria dell'integrazione;

considerando che conviene prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese occasionate agli Stati membri dagli obblighi scaturiti dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari in materia di finanziamento della politica agricola comune;

considerando che alcune varietà di canapa contengono sostanze che possono nuocere alla salute umana; che è pertanto opportuno limitare l'integrazione ai semi di canapa che presentano garanzie sufficienti quanto al tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto;

considerando che, affinché l'applicazione alla campagna 1988/1989 delle misure contemplate dal presente regolamento si svolga nelle migliori condizioni, appaiono necessarie misure transitorie; che è quindi opportuno concedere, per detta campagna, un'integrazione forfettaria per ettaro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, è fissata per la Comunità, per la campagna di commercializzazione

⁽¹⁾ GU n. C 276 del 26. 10. 1988, pag. 5.

⁽²⁾ Parere reso il 18 novembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

successiva e secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, un'integrazione per i semi di canapa dei codici NC ex 1207 99 10 e 1207 99 91. L'integrazione è fissata ad un livello equo i produttori, tenendo conto del fabbisogno di approvvigionamento della Comunità.

2. L'integrazione è concessa soltanto per i semi ottenuti da sementi appartenenti a varietà che offrono determinate garanzie quanto al tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto.

3. L'integrazione resta valida per tutta la campagna di commercializzazione in causa; quest'ultima si estende dal 1° agosto al 31 luglio, salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Articolo 2

1. L'integrazione è concessa per una produzione calcolata applicando una resa indicativa alle superfici su cui la canapa è stata seminata e raccolta. Tale resa indicativa può venir differenziata, tenendo conto delle rese constatate nelle principali zone di produzione della Comunità. Questa resa indicativa si riferisce ad un prodotto di qualità sana e commerciabile.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole generali secondo cui l'integrazione è concessa, nonché quelle che disciplinano il controllo delle superfici sulle quali la canapa è seminata e raccolta nella Comunità, destinato ad accertare il diritto all'integrazione.

3. Sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽⁴⁾:

a) la resa indicativa;

b) le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati medesimi sono adottate secondo la stessa procedura.

⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 4

Le disposizioni relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime d'integrazione previsto dal presente regolamento.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, per la campagna 1988/1989 l'integrazione per i semi di canapa è fissata a 250 ECU/ha. L'integrazione è concessa al canapicoltore relativamente alle superfici per le quali può essere richiesto l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 ⁽²⁾, e per le quali l'interessato fornisce allo Stato membro in

questione la prova che le normali operazioni di raccolta dei semi hanno effettivamente avuto luogo.

2. Per la campagna 1988/1989, il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di canapa, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, si considera avvenuto il 1° settembre 1988.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta ai semi di canapa raccolti durante la campagna di commercializzazione 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. KEDIKOGLOU

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3699/88 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1988

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1988 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 4098/87 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2065/88 ⁽²⁾ il Consiglio ha aperto per il 1988 e ripartito tra gli Stati membri per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume è stato provvisoriamente fissato a 390 000 tonnellate;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazione ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario immediato di importazione del prodotto in questione proveniente dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume stabilito dai regolamenti precitati; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria ed una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aumentare il volume summenzionato d'un quantitativo corrispondente al fabbisogno delle industrie utilizzatrici fino alla fine dell'anno in corso, cioè 180 000 tonnellate;

considerando che è opportuno suddividere il volume dell'aumento in due parti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedibile e costituendo con la seconda una riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale fabbisogno supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dai regolamenti (CEE) n. 4098/87 e (CEE) n. 2065/88 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, è portato da 390 000 a 570 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte del volume supplementare previsto dall'articolo 1, pari a 90 000 tonnellate, è ripartita come segue tra gli Stati membri seguenti:

	(in tonnellate)
Benelux	12 070
Germania	30 170
Spagna	10 050
Francia	20 120
Italia	10 050
Regno Unito	7 540

2. La seconda parte, pari a 90 000 tonnellate, costituisce la riserva. La riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4098/87 è aumentata così da 142 500 a 232 500 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. KEDIKOGLOU

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1987, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 38.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3700/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,21 visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 novembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,00	133,49
0712 90 19	0,00	133,49
1001 10 10	30,88	186,68 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	30,88	186,68 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	130,73
1001 90 99	0,00	130,73
1002 00 00	34,32	115,93 ⁽⁴⁾
1003 00 10	28,09	123,08
1003 00 90	28,09	123,08
1004 00 10	83,90	72,61
1004 00 90	83,90	72,61
1005 10 90	0,00	133,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	0,00	133,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	22,78	141,05 ⁽⁴⁾
1008 10 00	28,09	45,94
1008 20 00	28,09	118,11 ⁽⁴⁾
1008 30 00	28,09	0,00 ⁽²⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	28,09	0,00
1101 00 00	0,77	196,70
1102 10 00	61,73	175,98
1103 11 10	61,12	301,88
1103 11 90	1,55	211,71

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3701/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 novembre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	7,63
1001 90 99	0	0	0	7,63
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	3,74
1004 00 90	0	0	0	3,74
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	10,68

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	13,58	13,58
1107 10 19	0	0	0	10,15	10,15
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3702/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	119,56	1104 22 10 100	38,32
1102 20 10 300	102,48	1104 22 10 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 30 100	40,72
1102 20 90 100	102,48	1104 22 30 900	—
1102 20 90 900	—	1104 22 50 000	—
1102 30 00 000	—	1104 23 10 100	128,10
1102 90 10 100	102,03	1104 23 10 300	98,21
1102 90 10 900	69,38	1104 23 10 900	—
1102 90 30 100	43,11	1104 29 10 100	—
1102 90 30 900	—	1104 29 10 900	—
1103 12 00 100	43,11	1104 29 91 000	63,27
1103 12 00 900	—	1104 29 95 000	63,27
1103 13 11 100	153,72	1104 30 10 000	18,56
1103 13 11 300	119,56	1104 30 90 000	21,35
1103 13 11 500	102,48	1107 10 11 000	132,13
1103 13 11 900	—	1107 10 91 000	121,08
1103 13 19 100	153,72	1108 11 00 100	134,46
1103 13 19 300	119,56	1108 11 00 900	—
1103 13 19 500	102,48	1108 12 00 100	128,64
1103 13 19 900	—	1108 12 00 900	—
1103 13 90 100	102,48	1108 13 00 100	128,64
1103 13 90 900	—	1108 13 00 900	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 100	—
1103 19 10 000	63,27	1108 14 00 900	—
1103 19 30 100	105,43	1108 19 10 100	165,71
1103 19 30 900	—	1108 19 10 900	—
1103 21 00 000	75,71	1108 19 90 100	—
1103 29 20 000	69,38	1108 19 90 900	—
1103 29 30 000	—	1109 00 00 100	0,00
1103 29 40 000	87,11	1109 00 00 900	—
1104 11 90 100	102,03	1702 30 91 000	168,04
1104 11 90 900	—	1702 30 99 000	128,64
1104 12 90 100	47,90	1702 40 90 000	128,64
1104 12 90 300	38,32	1702 90 50 100	168,04
1104 12 90 900	—	1702 90 50 900	128,64
1104 19 10 000	75,71	1702 90 75 000	176,08
1104 19 50 110	136,64	1702 90 79 000	122,21
1104 19 50 130	111,02	2106 90 55 000	128,64
1104 19 50 150	—	2302 10 10 000	18,21
1104 19 50 190	—	2302 10 90 100	18,21
1104 19 50 900	—	2302 10 90 900	—
1104 19 91 000	—	2302 20 10 000	18,21
1104 21 10 100	102,03	2302 20 90 100	18,21
1104 21 10 900	—	2302 20 90 900	—
1104 21 30 100	102,03	2302 30 10 000	18,21
1104 21 30 900	—	2302 30 90 000	18,21
1104 21 50 100	136,04	2302 40 10 000	18,21
1104 21 50 300	108,83	2302 40 90 000	18,21
1104 21 50 900	—	2303 10 11 100	64,32
		2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, versione modificata (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3703/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 296/88⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.⁽⁹⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	4,70
	09	—
2309 10 11 190	01	3,74
	09	—
2309 10 11 210	01	9,39
	09	—
2309 10 11 290	01	7,49
	09	—
2309 10 11 310	01	18,79
	09	—
2309 10 11 390	01	14,98
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	4,70
	09	—
2309 10 13 190	01	3,74
	09	—
2309 10 13 210	01	9,39
	09	—
2309 10 13 290	01	7,49
	09	—
2309 10 13 310	01	18,79
	09	—
2309 10 13 390	01	14,98
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	4,70
	09	—
2309 10 31 190	01	3,74
	09	—
2309 10 31 210	01	9,39
	09	—
2309 10 31 290	01	7,49
	09	—
2309 10 31 310	01	18,79
	09	—
2309 10 31 390	01	14,98
	09	—
2309 10 31 410	01	28,18
	09	—
2309 10 31 490	01	22,47
	09	—
2309 10 31 510	01	37,58
	09	—

(ECU/tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	29,96
	09	—
2309 10 31 610	01	46,97
	09	—
2309 10 31 690	01	37,45
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	4,70
	09	—
2309 10 33 190	01	3,74
	09	—
2309 10 33 210	01	9,39
	09	—
2309 10 33 290	01	7,49
	09	—
2309 10 33 310	01	18,79
	09	—
2309 10 33 390	01	14,98
	09	—
2309 10 33 410	01	28,18
	09	—
2309 10 33 490	01	22,47
	09	—
2309 10 33 510	01	37,58
	09	—
2309 10 33 590	01	29,96
	09	—
2309 10 33 610	01	46,97
	09	—
2309 10 33 690	01	37,45
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	4,70
	09	—
2309 10 51 190	01	3,74
	09	—
2309 10 51 210	01	9,39
	09	—
2309 10 51 290	01	7,49
	09	—
2309 10 51 310	01	18,79
	09	—
2309 10 51 390	01	14,98
	09	—
2309 10 51 410	01	28,18
	09	—
2309 10 51 490	01	22,47
	09	—
2309 10 51 510	01	37,58
	09	—
2309 10 51 590	01	29,96
	09	—
2309 10 51 610	01	46,97
	09	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	37,45
	09	—
2309 10 51 710	01	56,36
	09	—
2309 10 51 790	01	44,94
	09	—
2309 10 51 810	01	61,49
	09	—
2309 10 51 890	01	49,02
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	4,70
	09	—
2309 10 53 190	01	3,74
	09	—
2309 10 53 210	01	9,39
	09	—
2309 10 53 290	01	7,49
	09	—
2309 10 53 310	01	18,79
	09	—
2309 10 53 390	01	14,98
	09	—
2309 10 53 410	01	28,18
	09	—
2309 10 53 490	01	22,47
	09	—
2309 10 53 510	01	37,58
	09	—
2309 10 53 590	01	29,96
	09	—
2309 10 53 610	01	46,97
	09	—
2309 10 53 690	01	37,45
	09	—
2309 10 53 710	01	56,36
	09	—
2309 10 53 790	01	44,94
	09	—
2309 10 53 810	01	61,49
	09	—
2309 10 53 890	01	49,02
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	4,70
	09	—

<i>(ECU / tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	3,74
	09	—
2309 90 31 210	01	9,39
	09	—
2309 90 31 290	01	7,49
	09	—
2309 90 31 310	01	18,79
	09	—
2309 90 31 390	01	14,98
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	4,70
	09	—
2309 90 33 190	01	3,74
	09	—
2309 90 33 210	01	9,39
	09	—
2309 90 33 290	01	7,49
	09	—
2309 90 33 310	01	18,79
	09	—
2309 90 33 390	01	14,98
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	4,70
	09	—
2309 90 41 190	01	3,74
	09	—
2309 90 41 210	01	9,39
	09	—
2309 90 41 290	01	7,49
	09	—
2309 90 41 310	01	18,79
	09	—
2309 90 41 390	01	14,98
	09	—
2309 90 41 410	01	28,18
	09	—
2309 90 41 490	01	22,47
	09	—
2309 90 41 510	01	37,58
	09	—
2309 90 41 590	01	29,96
	09	—
2309 90 41 610	01	46,97
	09	—
2309 90 41 690	01	37,45
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	4,70
	09	—
2309 90 43 190	01	3,74
	09	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	9,39
	09	—
2309 90 43 290	01	7,49
	09	—
2309 90 43 310	01	18,79
	09	—
2309 90 43 390	01	14,98
	09	—
2309 90 43 410	01	28,18
	09	—
2309 90 43 490	01	22,47
	09	—
2309 90 43 510	01	37,58
	09	—
2309 90 43 590	01	29,96
	09	—
2309 90 43 610	01	46,97
	09	—
2309 90 43 690	01	37,45
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	4,70
	09	—
2309 90 51 190	01	3,74
	09	—
2309 90 51 210	01	9,39
	09	—
2309 90 51 290	01	7,49
	09	—
2309 90 51 310	01	18,79
	09	—
2309 90 51 390	01	14,98
	09	—
2309 90 51 410	01	28,18
	09	—
2309 90 51 490	01	22,47
	09	—
2309 90 51 510	01	37,58
	09	—
2309 90 51 590	01	29,96
	09	—
2309 90 51 610	01	46,97
	09	—
2309 90 51 690	01	37,45
	09	—
2309 90 51 710	01	56,36
	09	—
2309 90 51 790	01	44,94
	09	—
2309 90 51 810	01	61,49
	09	—

(ECU/tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	01	49,02
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	4,70
	09	—
2309 90 53 190	01	3,74
	09	—
2309 90 53 210	01	9,39
	09	—
2309 90 53 290	01	7,49
	09	—
2309 90 53 310	01	18,79
	09	—
2309 90 53 390	01	14,98
	09	—
2309 90 53 410	01	28,18
	09	—
2309 90 53 490	01	22,47
	09	—
2309 90 53 510	01	37,58
	09	—
2309 90 53 590	01	29,96
	09	—
2309 90 53 610	01	46,97
	09	—
2309 90 53 690	01	37,45
	09	—
2309 90 53 710	01	56,36
	09	—
2309 90 53 790	01	44,94
	09	—
2309 90 53 810	01	61,49
	09	—
2309 90 53 890	01	49,02
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77,
- 09 altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3704/88 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 10 000	—	—
1006 20 90 000	01	194,40
	02	—
1006 30 11 000	—	—
1006 30 19 000	01	194,40
	02	—
1006 30 91 000	—	—
1006 30 99 100	01	243,00
	03	262,00
	05	262,00
	06	267,00
	07	267,00
	08	262,00
	09	262,00
	10	267,00
	11	267,00
	12	267,00
	13	243,00
	14	267,00
1006 30 99 900	01	243,00
	13	243,00
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia
- 02 Paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori di Livigno e Campione d'Italia
- 03 la zona I
- 04 Paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della la zona I
- 05 la zona II b)
- 06 la zona IV a)
- 07 la zona IV b)
- 08 la zona VI
- 09 le Isole Canarie, Ceuta e Melilla
- 10 la zona V a)
- 11 la zona VII c)
- 12 Canada
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1)
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar

(2) L'importo si applica al riso a grani medi e al riso a grani lunghi di tipo A (il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ed inferiore a 3), definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 [modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 — GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1].

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 modificato (GU n. L 304 del 30. 10. 1986).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3705/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
1006 20 10 000	—	—	—	—
1006 20 90 000 (*)	0	0	0	0
1006 30 11 000	—	—	—	—
1006 30 19 000	0	0	0	0
1006 30 91 000	—	—	—	—
1006 30 99 100 (*)	0	0	0	0
1006 30 99 900 (*)	0	0	0	0
1006 40 00 000	—	—	—	—

(*) L'importo si applica al riso a grani medi e al riso a grani lunghi di tipo A (il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ed inferiore a 3), definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 [modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 — GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1].

NB: I codici prodotto e i relativi in calce sono definiti dal Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3706/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1988

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 13 000 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. Azione n.⁽¹⁾: 1102/88 e 1103/88.
2. Programma : 1987 e 1988.
3. Beneficiario : M. G. Coosemans, UNHCR, case postale 2500, CH-1211 Genève 2, Dépôt (tel. 39 81 11 ; telex 27492 UNHCR CH).
4. Rappresentante del beneficiario⁽²⁾: The UNHCR Regional Liaison Representative for Africa, Ground floor, EEC Building, Bole Road Higher 18, Kebele 26, House n° 519,001 Addis Ababa.
5. Luogo o paese di destinazione : Etiopia.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce⁽³⁾:
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1. Caratteristiche specifiche :
tenore di proteine : minimo 11 %.
8. Quantitativo globale : 13 000 t.
9. Numero dei lotti : 2 (A : 8 000 t ; B : 5 000 t).
10. Condizionamento e marcatura⁽⁴⁾:
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1 a).
— A : « ACTION No 1102/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION »,
— B : « ACTION No 1103/88 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION ».
11. Modo di mobilitazione : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : Assab.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dall'1. al 15. 1. 1989.
18. Data limite per la fornitura : 28. 2. 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 13. 12. 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 3. 1. 1989, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 20. al 31. 1. 1989 ;
 - c) data limite per la fornitura : 15. 3. 1989.
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte⁽⁵⁾:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario⁽⁶⁾: restituzione applicabile il 10. 11. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3372/88 (GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 63).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
— certificato d'origine,
— certificato di fumigazione della merce.
- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32
— 236 10 97
— 235 01 30
— 236 20 05
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3707/88 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 1988
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986 relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 7 000 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 1078/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62 Maseru 100 (tel. 234 98 ; telex 329 BB).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Manager, Food Management Unit, PO Box 527, Maseru (tel. 32 39 58).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Lesotho.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1. Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 7 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100 (tel. 234 98 ; telex : 329 BB).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1. al 15. 1. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 28. 2. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 12. 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 12. 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1. al 15. 1. 1989; -
 - c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (4):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200 Bruxelles
B-1049 Bruxelles,
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** Restituzione applicabile il 22. 11. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3372/88 (GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 63).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
A. Kratz, PO Box MS 518 Maseru, Lesotho (tel. 31 37 26 ; telex DELEGEUR 4351 LO).
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato d'origine,
 - certificato fitosanitario.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles : — 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3708/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 1988****relativo alla fornitura di frumento tenero al Madagascar a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 20 000 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alla norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentari comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azioni n. (1):** 1135/88 e 1136/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Madagascar (Régie malgache des monopoles fiscaux pour compte État Malgache — Ministère des finances — BP 23 Antananarivo).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ambassade de la République démocratique de Madagascar, Av. de Tervuren 276, B-1150 Bruxelles. Tel. 770 17 26, telex 6 11 97 REPERMAD Bruxelles.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Madagascar.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, (II.A.1); caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 20 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 2 (partita I: 10 000 t; partita II: 10 000 t).
10. **Condizionamento:** alla rinfusa e
 - 210 000 sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti, e per ciascuna partita 75 aghi e il filo necessario;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
 - partita I: « ACTION N° 1135/88 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR »;
 - partita II: « ACTION N° 1136/88 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** Toamasina.
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** partita I: dall'1 al 15. 1. 1989; partita II: 15 - 28. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** partita I: 31. 1. 1989; partita II e 15. 3. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 12. 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 1. 1989, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: partita I: dal 22. 1. al 5. 2. 1989; partita II: dal 10. 3. al 25. 3. 1989
 - c) data limite per la fornitura: partita I: 28. 2. 1989; partita II: 15. 4. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (4):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):**
Restituzione applicabile il 21. 11. 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 3372/88 (GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 63).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
M Le Délégué de la Commission des CE, immeuble NYHAVANA, 67 Ha, BP 746, Antananarivo (RDM),
telex 22327 DELFED MGI.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 236 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3709/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

**relativo alla fornitura di olio di oliva alle Organizzazioni non governative (ONG)
a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che con decisione del 16 marzo 1988, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle ONG, la Commissione ha assegnato a questi organismi 135 t di olio di oliva ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare, i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di oliva a favore delle ONG a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1)**: da 663/88 a 665/88.
2. **Programma**: 1988.
3. **Beneficiario**: Euronaid.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di oliva.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5)**:
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.4.
8. **Quantitativo globale**: 135 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6)**:
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B.:
 - lattine metalliche di 10 l o 10 kg;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 2 lattine per scatola;
 - le lattine devono recare la seguente dicitura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 24. 1. 1989 al 21. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: 4. 4. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 13. 12. 1988, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 14. 12. 1988.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 1. 1989, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 4. 1. 1989;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 14. 2. 1989 al 14. 3. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 25. 4. 1989
22. **Importo della garanzia di gara**: 45 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (7)**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8)**: restituzione applicabile il 30. 11. 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 3392/88 (GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 23).

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (⁴) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:
MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁷) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.

Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheden van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
1	135	45	Caritas B	Algérie	Action n° 663/88 / Huile d'olive / Algérie / Caritas Belgica / 80212 / Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		45	WCC	Algérie	Action n° 664/88 / Huile d'olive / Algérie / WCC / 80704 / Tindouf via Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		45	Oxfam B	Algérie	Action n° 665/88 / Huile d'olive / Algérie / Oxfam B / 80805 / Tindouf via Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite

REGOLAMENTO (CEE) N. 3710/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 7 al 13 novembre 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere

all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 7 al 13 novembre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 7 al 13 novembre 1988 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 7 al 13 novembre 1988*(in ECU per 100 kg peso netto)*

Codice NC	Importo
0201 10 10	14,55645
0201 10 90	14,55645
0201 20 11	14,55645
0201 20 19	14,55645
0201 20 31	11,64516
0201 20 39	11,64516
0201 20 51	17,46774
0201 20 59	17,46774
0201 20 90	11,64516
0201 30	19,94234
0202 10 00	14,55645
0202 20 10	14,55645
0202 20 30	11,64516
0202 20 50	17,46774
0202 20 90	11,64516
0202 30 10	19,94234
0202 30 50	19,94234
0202 30 90	19,94234
0206 10 95	19,94234
0206 29 91	19,94234
0210 20 10	11,64516
0210 20 90	16,59435
0210 90 41	16,59435
1602 50 10 ⁽¹⁾	16,59435
1602 50 10 ⁽²⁾	11,64516

⁽¹⁾ Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.⁽²⁾ Altri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3711/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa, per la campagna 1988/1989, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva soggetto al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto dispone che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione venga elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva; che il massimale indicativo fissato si basa su siffatto bilancio;

considerando che, conformemente all'articolo 251 dell'atto di adesione, per fissare tale massimale, occorre rispettare una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, affinché l'apertura del mercato dello Stato membro in questione avvenga in modo armonioso e graduale;

considerando che, visto che il regolamento (CEE) n. 569/86 accorda la facoltà di scaglionare nel tempo il rila-

scio dei titoli MCS, occorre, alla luce quantitativi soggetti al rilascio di titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva dei codici 1509 e 1510 000 proveniente dagli altri Stati membri è fissato per il periodo compreso tra il 1° novembre 1988 e il 31 ottobre 1989 a 6 000 t.

Per ogni trimestre, il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati titoli MCS ammonta a 1 500 t.

Qualora le domande di titoli MCS vertano su quantitativi superiori al massimale trimestrale sopra indicato, la Commissione autorizza gli Stati membri interessati a rilasciare i titoli stessi proporzionalmente alla quantità disponibile.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3712/88 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1988
che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite all'intervento per le clementine
in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3241/88 del Consiglio, dell'8 ottobre 1988, relativo alla fissazione, per la campagna 1988/1989, di un limite all'intervento per le clementine in Spagna ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3241/88 stabilisce, per le clementine, i criteri di fissazione del limite d'intervento in Spagna; che spetta alla Commissione fissare il limite applicando alla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati statistici la percentuale di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo;

considerando che è opportuno stabilire le conseguenze del superamento del limite per l'intervento sul livello dei prezzi istituzionali spagnoli da fissare per la campagna di commercializzazione successiva, applicando gli stessi criteri utilizzati per la Comunità a dieci;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

considerando che misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, il limite all'intervento per le clementine è fissato a 61 500 t.

Articolo 2

Se i quantitativi di clementine conferite in Spagna nel corso di una data campagna di commercializzazione superano il limite di cui all'articolo 1, si procede alla riduzione dei prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna di commercializzazione successiva, dell'1 % ogni 6 200 t di superamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 22. 10. 1988, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3713/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che modifica, per la campagna 1988/1989, il regolamento (CEE) n. 989/86 recante modalità d'applicazione della limitazione dell'aiuto alla trasformazione ad alcuni quantitativi di arance e di limoni in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 460/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda la trasformazione delle arance e dei limoni⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione ha limitato nelle quattro prime campagne successive all'adesione le quantità di arance e di limoni che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2241/88, ha esteso il beneficio del regime dell'aiuto alla trasformazione in causa per le campagne 1987/1988 e 1988/1989 in Spagna alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera;

considerando che per consentire un'equa ripartizione dei quantitativi tra i trasformatori e l'attribuzione di un certo quantitativo a nuovi trasformatori, occorre prevedere da parte dei trasformatori la trasmissione di dati e di informazioni supplementari oltre a quelli previsti nel regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, relativo alle modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di

limoni⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86⁽⁶⁾; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 989/86 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3525/87⁽⁸⁾;

considerando che è opportuno scegliere come periodo di riferimento per la campagna 1988/1989 le campagne spagnole 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione frutta e legumi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 989/86, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per la campagna 1988/1989, i trasformatori con sede in Spagna comunicano al più tardi il 1° gennaio 1989 all'organismo designato dalle autorità spagnole per le singole campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988, i dati seguenti:

- a) quantitativo totale di arance fresche delle varietà « bianca comune » lavorata e il quantitativo ottenuto, espresso in peso netto, del prodotto finito;
- b) quantitativo totale di arance fresche delle varietà pigmentate lavorate e quantitativo ottenuto, espresso in peso netto, del prodotto finito;
- c) quantitativo totale di arance fresche delle singole varietà « cadenera, castellana e macetera » lavorate e quantitativo ottenuto, espresso in peso netto, del prodotto finito ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 11.

(3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 14.

(4) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.

(5) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

(6) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.

(7) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 33.

(8) GU n. L 335 del 25. 11. 1987, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3714/88 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1787/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3681/88⁽⁴⁾ ha avviato, in determinati Stati membri o regioni di Stato membro e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine;

considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, para-

grafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/88⁽⁶⁾, è opportuno modificare, sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, i prezzi d'acquisto conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1787/87 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 26. 11. 1988, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 295 del 28. 10. 1988, pag. 50.

ALLEGATO

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto anteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	304,006	243,205	228,005
AU3	299,830	239,864	224,873
AR2	293,576	234,861	220,182
AR3	289,370	231,496	217,028
AO2	283,782	227,026	212,837
AO3	279,469	223,575	209,602
CU2	310,054	248,043	232,541
CU3	305,795	244,636	229,346
CU4	297,277	237,822	222,958
CR3	287,355	229,884	215,516
CR4	279,002	223,202	209,252
CO3	269,166	215,333	201,875

(1) Coefficiente di conversione 0,80.

(2) Coefficiente di conversione 0,75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3715/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa le restituzioni applicabili per il mese di dicembre 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di dicembre 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di dicembre 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	130,00
1001 90 99 000	68,00
1002 00 00 000	20,00
1003 00 90 000	67,00
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	67,00
1006 20 10 000	205,60
1006 20 90 000*	205,60
1006 30 11 000	—
1006 30 19 000*	—
1006 30 91 000	257,00
1006 30 99 900*	257,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	67,00
1101 00 00 110	87,00
1101 00 00 120	87,00
1101 00 00 130	87,00
1102 20 10 000	119,43
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	101,97
1103 11 10 500	168,00
1103 11 90 100	95,00
1103 13 19 100	153,56
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	47,20
1104 21 50 100	135,96

(*) L'importo si applica al riso a grani medi e al riso a grani lunghi di tipo A (il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ed inferiore a 3), definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 [modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 — GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1].

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3716/88 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,79 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,79 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,79 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,79 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,08
1701 99 10	44,08
1701 99 90	44,08 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3717/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3384/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3688/88⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 novembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3384/88 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 321 del 26. 11. 1988, pag. 26.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
2302 10 10	60,31	54,31
2302 10 90	122,39	116,39
2302 20 10	60,31	54,31
2302 20 90	122,39	116,39
2302 30 10	60,31	54,31
2302 30 90	122,39	116,39
2302 40 10	60,31	54,31
2302 40 90	122,39	116,39

REGOLAMENTO (CEE) N. 3718/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1988

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 7 novembre 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 7 novembre 1988, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 7 novembre 1988, l'importo del premio è fissato a 57,261 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 7 novembre 1988, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 novembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 7 novembre 1988

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	26,913	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	57,261	0
0204 21 00	57,261	0
0204 50 11		0
0204 22 10	40,083	
0204 22 30	62,987	
0204 22 50	74,439	
0204 22 90	74,439	
0204 23 00	104,215	
0204 30 00	42,946	
0204 41 00	42,946	
0204 42 10	30,062	
0204 42 30	47,241	
0204 42 50	55,830	
0204 42 90	55,830	
0204 43 00	78,162	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	74,439	
0210 90 19	104,215	
1602 90 71 :		
— non disossate	74,439	
— disossate	104,215	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1988

sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(88/599/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1985, per migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada ⁽⁴⁾,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3820/85 ⁽⁵⁾, e (CEE) n. 3821/85 ⁽⁶⁾ sono importanti ai fini della creazione di un mercato comune dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili;

considerando che una corretta applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada richiede l'organizzazione di controlli uniformi ed efficaci da parte degli Stati membri;

considerando che è necessario definire condizioni minime per il controllo dell'osservanza delle pertinenti disposizioni al fine di ridurre e prevenire le infrazioni;

considerando che la Repubblica portoghese ha introdotto solo di recente procedure di controllo nel settore dei trasporti su strada e dovrebbe pertanto essere autorizzata a differire la data di messa in applicazione della presente direttiva;

considerando che un controllo efficiente nella Comunità richiede uno scambio di informazioni ed una reciproca assistenza in materia di applicazione dei regolamenti negli Stati membri;

considerando che tale scambio di informazioni è obbligatorio e deve svolgersi ad intervalli regolari;

considerando che è necessaria l'applicazione uniforme dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada onde evitare distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto nonché promuovere la sicurezza stradale e il progresso sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Controlli

La presente direttiva riguarda la fissazione delle condizioni minime per il controllo dell'applicazione corretta ed uniforme dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

⁽¹⁾ GU n. C 116 del 3. 5. 1988, pag. 17.

⁽²⁾ Parere reso il 17 novembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. C 348 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

*Articolo 2***Sistemi di controllo**

1. Gli Stati membri organizzano un sistema di controlli adeguati e regolari, sia su strada che nei locali delle imprese, i quali interessano ogni anno una parte importante e rappresentativa dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

2. Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo tale che:

- essi interessino ogni anno almeno l'1 % dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85;
- almeno 15 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati venga verificato su strada e almeno 25 % nei locali delle imprese.

3. Il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni lavorativi controllati, nonché il numero delle infrazioni rilevate mediante verbale devono in particolare figurare delle informazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

*Articolo 3***Controlli su strada**

1. I controlli su strada devono essere effettuati in località diverse e in qualsiasi momento e riguardare una parte sufficientemente estesa della rete stradale in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo.

2. I controlli su strada comprendono gli elementi seguenti:

- periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri nonché, in caso di irregolarità evidenti, i fogli di registrazione dei giorni precenti che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85;
- se del caso l'ultimo periodo di riposo settimanale;
- il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

3. I controlli su strada devono essere effettuati senza discriminazioni dei veicoli e dei conducenti, che essi siano residenti o non residenti.

4. I controllori autorizzati ricevono, per poter espletare più facilmente il proprio compito:

- un elenco dei principali elementi da controllare;
- una pubblicazione multilingue di espressioni correntemente in uso nel settore dei trasporti su strada. La Commissione fornirà agli Stati membri la pubblicazione in questione.

5. Se le constatazioni effettuate al momento di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni che non possono essere rilevate durante il controllo, per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione. Se, a tal fine, lo Stato membro competente effettua un controllo nei locali dell'impresa, i risultati di questo controllo sono portati a conoscenza dell'altro Stato interessato.

*Articolo 4***Controlli nei locali delle imprese**

1. I controlli nei locali previsti all'articolo 2, paragrafo 1 devono essere organizzati tenendo conto della passata esperienza in materia per i diversi modi di trasporto.

Si effettuano inoltre controlli nei locali delle imprese quando si sono constatate su strada gravi infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

2. I controlli nei locali delle imprese comportano gli elementi seguenti in aggiunta a quelli previsti per i controlli su strada:

- i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
- la limitazione bisettimanale delle ore di guida;
- la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali;
- l'uso dei fogli di registrazione e/o l'organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti.

3. Ai fini previsti nel presente articolo, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti pertinenti presentati loro, su loro richiesta, dalle imprese hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.

*Articolo 5***Operazioni concertate e coordinate**

1. Gli Stati membri organizzano almeno due volte all'anno operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

2. Queste operazioni devono, per quanto possibile, essere intraprese contemporaneamente dai servizi di controllo di due o più Stati membri, i quali operano ciascuno sul proprio territorio.

*Articolo 6***Scambio di informazioni**

1. Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3820/85 e dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 vengono scambiate ogni dodici mesi a decorrere dal sesto mese successivo dalla notifica della presente direttiva⁽¹⁾, nonché su richiesta specifica di uno Stato membro in casi particolari.

2. A tal fine le competenti autorità di ciascuno Stato membro utilizzano il formulario unificato elaborato dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri, fatta eccezione della Repubblica portoghese, mettono in vigore entro il 1° gennaio 1989 le

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

La Repubblica portoghese mette in vigore dette disposizioni entro il 1° gennaio 1990.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 24 novembre 1988.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1988

che proroga e modifica la decisione 85/594/CEE che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/600/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, con decisione 85/594/CEE⁽¹⁾, la Commissione ha autorizzato, a titolo provvisorio, la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a sostegno di un programma di stabilizzazione economica attuato dal governo greco a partire dalla fine del 1985 per far fronte a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti e ripristinare una situazione sostenibile;

considerando che da allora e mano a mano che l'equilibrio estero della Grecia migliorava, numerose misure di salvaguardia sono state soppresse o modificate conformemente alle disposizioni della decisione 85/594/CEE della Commissione; che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 86/614/CEE⁽²⁾ e 87/152/CEE⁽³⁾ della Commissione e infine dalla sua decisione 88/438/CEE⁽⁴⁾;

considerando che la repubblica ellenica ha invocato la persistenza di difficoltà nella sua bilancia dei pagamenti e che essa ha sollecitato una proroga di alcune misure di salvaguardia in materia di movimenti di capitali e dei trasferimenti connessi alle spese turistiche effettuate da residenti greci all'estero, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5 della decisione 85/594/CEE della Commissione; che, tuttavia, le autorità greche hanno proceduto ad un'attenuazione delle restrizioni inizialmente autorizzate in materia; che esse intendono

proseguire su questa via in funzione dei risultati raggiunti nel risanamento della bilancia dei pagamenti;

considerando che dell'esame d'insieme della situazione economica della Grecia effettuata dalla Commissione risulta che il miglioramento della posizione con l'estero della Grecia dal 1986 permette un'attenuazione delle restrizioni inizialmente autorizzate nel campo dei movimenti di capitali e delle spese turistiche effettuate da residenti greci all'estero; che la situazione della bilancia dei pagamenti della Grecia resta peraltro fragile e che il proseguimento e il consolidamento del suo miglioramento, in particolare mediante un risanamento delle finanze pubbliche, giustificano il mantenimento provvisorio di talune misure di salvaguardia in questo campo;

considerando che è opportuno prorogare e modificare in conseguenza l'autorizzazione di applicare tali misure di salvaguardia; che occorre tuttavia seguire attentamente l'evoluzione della situazione economica in Grecia, affinché le misure autorizzate possano essere eventualmente modificate o abrogate se le condizioni che le hanno motivate non sono più soddisfatte;

considerando che, per motivi di trasparenza, occorre presentare in un unico testo l'insieme del dispositivo della decisione 85/594/CEE quale modificato per ultimo dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dispositivo della decisione 85/594/CEE è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 9. 8. 1988, pag. 19.

« Articolo 1

La Grecia sopprimerà progressivamente gli aiuti all'esportazione di cui alla decisione n. 1574/70 del comitato monetario greco, modificata dalla decisione n. 350/82, in quattro tappe uguali che inizieranno il 1° gennaio 1987, 1988, 1989 e 1990. La soppressione progressiva sarà effettuata come segue: la cifra che risulta il 16 dicembre 1986 dall'applicazione della formula utilizzata nel calcolo del rimborso previsto nelle decisioni n. 1574/70 e n. 350/82 del comitato monetario greco, oppure dall'applicazione di un tasso fisso, sarà ridotta del 40 % per tener conto degli effetti dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La differenza (ossia il 60 % del tasso al 16 dicembre 1986) sarà in seguito eliminata in quattro tappe successive del 25 % ciascuna con inizio alle date succitate.

A decorrere dal 4 febbraio 1988, nessun aiuto sarà accordato all'esportazione delle scorze di frutta candite (codici Nimexe 20.04-30, e 2006-00-39 a partire dal 1° gennaio 1989).

Articolo 2

Ogni sei mesi entro quattro settimane dal termine del periodo che scade il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il governo greco invierà alla Commissione una relazione sulla concessione degli aiuti alle esportazioni indicando distintamente per settore il numero di transazioni, il loro valore e l'aiuto concesso in modo da consentire alla Commissione di procedere ad una verifica semestrale per controllare la corretta applicazione della presente decisione.

La Commissione si riserva di chiedere al governo greco, in qualsiasi momento, la trasmissione entro due settimane dell'apposito formulario utilizzato per il calcolo di qualsiasi aiuto all'esportazione, in modo da poter controllare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Qualora fossero presentate alla Commissione prove in base alle quali, previo esame e consultazione delle parti interessate, la concessione degli aiuti all'esportazione ad un particolare settore apparisse la causa di mutamenti importanti nei flussi commerciali tradizionali o minacciasse di provocarli, e tali mutamenti a loro volta fossero causa o minaccia di grave pregiudizio materiale ad un'industria insediata in altri Stati membri in misura contraria all'interesse comune, la Commissione modificherà la presente decisione riducendo o vietando tutti gli aiuti in questione.

Articolo 4

1. La Grecia è autorizzata, in via temporanea e nei limiti e condizioni enumerati nell'allegato alla presente decisione, a vietare o ad assoggettare a preventiva autorizzazione la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti relativi ai movimenti di capitali liberalizzati alla data della presente decisione, a norma delle disposizioni della direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato⁽¹⁾, modificata per ultimo dalla direttiva 86/566/CEE⁽²⁾.

2. La Grecia è autorizzata, in via temporanea, a limitare i trasferimenti relativi alle spese dei residenti della Grecia per viaggi turistici a 840 ECU per persona e per viaggio. Al di là di questa assegnazione di base, i residenti possono tuttavia utilizzare all'estero carte di pagamento o di credito a fini di spese turistiche fino a 300 ECU per persona e per anno.

3. Salvo diversa disposizione nell'allegato della presente decisione e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, la validità delle autorizzazioni previste dal presente articolo scade il 31 dicembre 1989.

Articolo 5

1. La Commissione segue attentamente l'evoluzione della situazione economica in Grecia. Essa si riserva di modificare o abrogare, previa consultazione dello Stato membro interessato, tutto o parte della presente decisione, in particolare se constatata che le condizioni che l'hanno motivata si sono modificate o se i suoi effetti risultano più restrittivi di quanto richieda il suo oggetto.

2. Se, anteriormente alla data di scadenza delle deroghe concesse fino al 31 dicembre 1989, a norma dell'articolo 4, la Grecia invoca la persistenza di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, la Commissione procederà ad un esame di insieme della sua situazione economica allo scopo di stabilire se occorre prorogare l'applicazione della totalità o di parte delle misure di salvaguardia effettivamente in vigore.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 22.

ALLEGATO

Denominazione delle operazioni	Natura delle restrizioni in deroga agli obblighi comunitari
Investimenti diretti	La partecipazione da parte di residenti ad imprese nuove o esistenti stabilite sul territorio degli altri Stati membri al fine di creare o mantenere legami economici durevoli, nonché i prestiti a lungo termine accordati da residenti a non residenti allo stesso fine possono essere soggetti ad autorizzazione preventiva fino al 30 giugno 1989. Questa autorizzazione viene accordata se gli investimenti interessati sono finanziati per il 25 % da prestiti in monete estere.
Investimenti immobiliari	Gli investimenti immobiliari all'estero effettuati da persone residenti possono essere soggetti ad autorizzazione preventiva. Quest'ultima è accordata ai residenti che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori dipendenti e non dipendenti per gli investimenti connessi alla loro sistemazione o al loro stabilimento.
Operazioni su titoli	Può essere vietato o soggetto ad autorizzazione preventiva l'acquisto da parte di residenti di titoli esteri o di titoli nazionali emessi su un mercato estero. Tuttavia : <ul style="list-style-type: none"> — i residenti sono autorizzati ad acquistare titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti nel limite di un importo annuo globale di 50 milioni di ECU ; — gli organismi residenti d'investimento collettivo sono autorizzati ad investire in titoli esteri fino al 20 % del loro attivo netto per i fondi comuni d'investimento e del 20 % del loro capitale versato per le società d'investimento ».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1988.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS